Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 ottobre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 959.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con i regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2395, 30 ottobre 1930, n. 1771; 22 ottobre 1931, n. 1421; 27 ottobre 1932, n. 2078; 26 ottobre 1933, n. 2378, 16 ottobre 1934, n. 2080; 1° ottobre 1936, n. 1940; 9 maggio 1939, n. 1091; 5 ottobre 1939, n. 1645; 2 ottobre 1940, n. 1472 e con decreti del Presidente della Repubblica 6 aprile 1948, n. 758; 30 ottobre 1949, n. 1139; 31 agosto 1951, n. 1312 e 26 gennaio 1954, n. 8;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: « biochimica applicata ».

Gli attuali articoli dal n. 29 al n. 37 sono abrogati.

Dopo l'art. 28 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, al nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia ed alla istituzione delle nuove scuole di specializzazione in « urologia », « clinica oculistica » ed in « pediatria ».

TITOLO VI.

Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia

PARTE I. — *Norme generali*

Art. 29. — Nella Facoltà di medicina e chirurgia sono istituite scuole di specializzazione che hanno lo scopo di impartire insegnamenti particolari che valgono per le maggiori conoscenze scientifiche e per la maggiore esperienza pratica dei laureati che intendano coltivare singole discipline mediche. I diplomi rilasciati da queste scuole danno diritto alla qualifica di specialista.

Art. 30. — Alle scuole di specializzazione sono ammessi soltanto i laureati abilitati in medicina e chirurgia.

Il Consiglio della scuola, su proposta del direttore, può esonerare al massimo di un anno dalla frequenza della scuola medesima assistenti di ruolo o incaricati di cliniche della materia. In ogni caso però gli iscritti dovranno sostenere ugualmente tutti gli esami del corso.

Art. 31. — I corsi delle scuole di specializzazione hanno la durata stabilita dall'ordinamento di ogni scuola.

Art. 32. — Il direttore di ciascuna scuola è il professore che ricopre la cattedra della disciplina di specializzazione o dell'Istituto di clinica al quale appartenga la materia speciale. Qualora il professore non sia di ruolo, il direttore è nominato dal Consiglio della Facoltà che può prescegliere anche un professore non di ruolo.

Art. 33. — Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore, e sono nominati dal rettore su conforme parere del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia. Possono essere conferiti incarichi d'insegnamento anche a professori e, comunque, a persone che, pure avendo compiuto il 70° anno di età, non abbiano superato i 75 anni.

Art. 34. — I professori che svolgono gli insegnamenti costituiscono il Consiglio della scuola di specializzazione, al quale spettano le funzioni tecniche e disciplinari necessarie per il regolare funzionamento della scuola.

Art. 35. — Nei regolamenti interni verrà stabilito il numero minimo delle iscrizioni al di sotto delle quali i corsi non saranno iniziati. Il numero massimo delle iscrizioni alle singole scuole è stabilito annualmente dal Consiglio di facoltà, tenuto conto della possibilità di un proficuo insegnamento pratico.

L'ammissione al corso avverrà per titoli e per esami a giudizio del Consiglio della scuola.

Art. 36 — Gli insegnamenti sono quelli previsti dallo statuto universitario per ogni scuola. Il Consiglio della Facoltà approva annualmente il programma dei corsi su proposta del direttore.

Art. 37. — E' obbligatoria la frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche, alle conferenze ed ai colloqui nonchè la prestazione del servizio di internato secondo l'ordinamento delle singole scuole.

Art. 38. — La Commissione per gli esami di profitto sarà composta di tre membri e presieduta dal direttore della scuola.

La Commissione per l'esame di diploma sarà composta da non meno di cinque membri, scelti fra gli insegnanti dei corsi, e sarà presieduta dal direttore della scuola.

Art. 39. — Gli esami di profitto saranno sostenuti al termine di ogni anno obbligatoriamente per tutte le materie prescritte. L'esame di diploma consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione originale scritta su argomento della disciplina ed in una prova pratica davanti alla Commissione, eventualmente per le discipline cliniche con prove di laboratorio.

A coloro che avranno sostenuto con successo tutti gli esami prescritti, sarà rilasciato il diploma che attribuisce la qualifica di specialista.

Art. 40. — Le tasse per le iscrizioni ai corsi e i contributi per le esercitazioni pratiche saranno stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, uditi i Consigli della Facoltà e della scuola. La tassa di diploma è fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 41. — La ripartizione delle tasse pagate dagli allievi della scuola sarà disposta su proposta del Consiglio della scuola stessa, dal Consiglio di amministrazione che stabilirà anche la misura della retribuzione da corrispondere al personale insegnante.

Art. 42. — Le domande di iscrizione ai corsi dovranno essere presentate, entro il termine fissato ogni anno dal rettore. Dovranno essere corredate del diploma originale di laurea e delle quietanze attestanti l'avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi.

Art. 43. — I Consigli delle scuole hanno il potere di emanare regolamenti interni entro i limiti di queste norme statutarie.

I regolamenti interni devono essere approvati dal Consiglio della Facoltà e dal rettore.

PARTE II. — *Norme particolari e programmi delle singole scuole di specializzazione*

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 44. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia.

Art. 45. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Art. 46. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:
1) Anatomia;
2) Embriologia dell'apparato urogenitale femminile;
3) Fisiologia ostetrico-ginecologica.

2° anno
1) Patologia ostetrico-ginecologica;
2) Venereologia;
3) Puericultura pre e post-natale;
4) Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza.

3° anno:
1) Medicina legale in rapporto alla ostetricia e ginecologia.
2) Urologia ostetrico-ginecologica.

4° anno
1) Clinica ostetrico-ginecologica;
2) Terapia ostetrico-ginecologica;
3) Chirurgia addominale.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 47 — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in urologia con sede presso la clinica chirurgica.

Art. 48. — La scuola ha la durata di tre anni.

Art. 49. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:
1) Anatomia del sistema urinario;
2) Fisiologia del sistema urinario;
3) Patologia chirurgica e semeiotica del sistema urinario (biennale);
4) Patologia generale del sistema urinario (biennale).

2° anno:
1) Patologia generale del sistema urinario;
2) Patologia chirurgica e semeiotica del sistema urinario;
3) Tecnica diagnostica uroscopica e di laboratorio;
4) Clinica chirurgica urologica e tecnica operativa.

3° anno:
1) Clinica chirurgica urologica e tecnica operativa;
2) Tecnica diagnostica uroscopica e di laboratorio;
3) Radiologia delle vie urinarie.

Scuola di specializzazione in clinica oculistica

Art. 50. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in clinica oculistica.

Art. 51. — La scuola ha la durata di tre anni.

Art. 52. — La scuola comprende i seguenti insegnamenti:

1° anno:
1) Anatomia e fisiologia apparato visivo;
2) Semeiotica oculare;
3) Igiene e profilassi;
4) Patologia oculare (biennale).

2° anno:
1) Patologia oculare;
2) Ottica fisiologica;
3) Oftalmoscopia;
4) Clinica oculare (biennale).

3° anno:
1) Clinica oculare;
2) Tecnica operatoria;
3) Organo visivo e malattie oculari nervose;
4) Infortunistica e medicina legale.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 53. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in pediatria.

Art. 54. — La scuola ha la durata di due anni.

Art. 55. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:
1) Anatomia del bambino;
2) Fisiologia del bambino;
3) Puericultura;
4) Clinica pediatrica (biennale);
5) Semeiotica e tecnica diagnostica (biennale).

2° anno:
1) Clinica pediatrica;
2) Semeiotica e tecnica diagnostica;
3) Dermatologia pediatrica;
4) Otorinolaringologia pediatrica;
5) Oculistica pediatrica;
6) Legislazione in rapporto al bambino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 135. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 960.

Inclusione dell'abitato di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1319, emesso nell'adunanza del 26 giugno 1954;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 129. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954.

Nomina dei componenti elettivi del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con cui fu istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, composto di cinque Sezioni, e cioè:

Sezione 1ª della sperimentazione e della fitopatologia;

Sezione 2ª delle coltivazioni erbacee ed arboree (escluse le forestali);

Sezione 3ª della zootecnia e della caccia;

Sezione 4ª della bonifica e della colonizzazione;

Sezione 5ª delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei componenti elettivi di detto Consiglio superiore;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti della 1ª Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste:

Festa Campanile dott. Raffaele, ispettore generale nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Maymone prof. Bartolo, Draghetti prof. Alfonso, Carrante prof. Vincenzo, Bonvicini prof. Mario, Melis prof. Antonio e Cosmo prof. Italo, direttori ordinari di Stazioni sperimentali agrarie;

Pratolongo prof. Ugo, delegato del Comitato per l'agricoltura del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono nominati componenti della Sezione, limitatamente alla trattazione degli affari concernenti la difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche e i relativi servizi:

Fois dott. Giorgio, delegato dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Sibilia prof. Cesare, esperto di fitopatologia, direttore della Stazione di patologia vegetale di Roma;

Grandi prof. Guido, esperto in fitopatologia, professore ordinario di entomologia nell'Università di Bologna;

Rui prof. Dino, direttore dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante di Verona.

Art. 2.

Sono nominati componenti della 2ª Sezione:

Pellegrini dott. Carlo, Pastore dott. Raffaele e Ciaffi dott. Bruno, ispettori generali nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gasparini prof. Marino, Mancini prof. Ettore, Dalmasso prof. Giovanni e Morettini prof. Alessandro, professori ordinari universitari della Facoltà di agraria;

Ruggeri prof. Gaetano, direttore ordinario di Stazione sperimentale agraria.

Sono nominati componenti della Sezione limitatamente alla trattazione degli affari relativi alle piante officinali:

Catalano prof. Giuseppe, professore ordinario di Università;

Amantea prof. Giuseppe, delegato del Sindacato nazionale dei medici;

Masino prof. Cristoforo, delegato del Sindacato nazionale dei farmacisti;

De Marzi prof. Guido e Zanini prof. Emilio, esperti.

Art. 3.

Sono nominati componenti della 3ª Sezione:

De Simone dott. Vittorino, Passino dott. Francesco e Consolini dott. Amedeo, ispettori generali nel ruolo tecnico di gruppo *A* dell'agricoltura e delle foreste;

Jucci prof. Carlo, professore universitario, titolare di cattedra di zoologia;

Giuliani prof. Renzo, Borgioli prof. Elvio, Usuelli prof. Filippo, Vezzani prof. Vittorino e Ghigi professor Alessandro, professori universitari, titolari di cattedre di zootecnia e di zoocoltura.

Sono nominati componenti della Sezione per la sola trattazione degli affari relativi alla caccia:

Rastelli dott. Giorgio, delegato della Federazione italiana della caccia;

Antonelli avv. Giovanni, delegato dell'Ente assistenziale dei produttori di selvaggina;

Midana avv. Riccardo, cacciatore, De Leo avvocato Francesco, cacciatore e Necchi sig. Vittorio, cacciatore riservista, delegati della Federazione italiana della caccia;

Onesti avv. Giulio, delegato del Comitato olimpico nazionale italiano.

Art. 4.

Sono nominati componenti della 4ª Sezione:

Dondi dott. Giuseppe e Folloni dott. Amedeo, ispettori generali nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visioli dott. ing. Federico, presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Altarelli dott. Angelo, delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bandini prof. Mario e Ramadoro ing. Aldo, esperti, in rappresentanza degli enti per la colonizzazione;

Marchetti rag. Orfeo, delegato della Confederazione dell'agricoltura italiana e di quella dei coltivatori diretti;

Parri on. Enrico, esponente dei lavoratori dell'agricoltura;

Tofani prof. Mario e Rossi Doria prof. Manlio, professori universitari titolari di cattedra di economia agraria;

Jandolo prof. Eliseo, delegato dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari.

Art. 5.

Sono nominati componenti della 5ª Sezione:

Scalesse ing. Francesco, ispettore superiore del Genio civile;

Latessa dott. Antonio e Carullo prof. Francesco, funzionari del Corpo forestale dello Stato;

Santoro dott. Nicola, funzionario designato dal Ministero dell'interno;

Marinone dott. Francesco, funzionario designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

De Philippis prof. Alessandro, professore di Università titolare di materie forestali;

Massacesi dott. Alessandro, ispettore generale nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Merendi prof. Ariberto e Bellucci prof. Vincenzo, esperti in materia forestale.

Art. 6.

A rappresentare gli enti di cui all'art. 10, secondo comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sono nominati:

per la 3ª Sezione:

Zito prof. Francesco, delegato del Sindacato nazionale dei tecnici agricoli;

De Matteis dott. Luigi, delegato dell'Associazione nazionale veterinari italiani;

Trelanzi dott. Corrado, delegato dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

per la 4ª Sezione:

Baldini dott. Gianfranco, delegato del Sindacato nazionale dei tecnici agricoli;

Casini ing. Piero, delegato del Sindacato nazionale ingegneri.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1954
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 3. — PALADINI

(4876)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 1954.

Nomina dell'on. senatore prof. Ezio Vanoni a membro del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, in rappresentanza dell'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, concernente la partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

Considerata la necessità di nominare in rappresentanza dell'Italia un membro in seno al Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale;

Determina:

L'on. senatore prof. Ezio Vanoni è nominato membro del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, in rappresentanza dell'Italia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1954
Registro n. 97 Presidenza, foglio n. 116

(4985)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1954.

Composizione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, recante norme per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 agosto 1954, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui è stato nominato il presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 agosto 1954, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono stati nominati i componenti elettivi del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei presidenti di Sezione;

Ritenuta ancora la necessità di fare risultare da unico atto la composizione del detto organo per tenere conto anche di coloro che ne sono membri di diritto;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati presidenti di Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste i seguenti membri del Consiglio stesso:

Festa Campanile dott. Raffaele, ispettore generale nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la I Sezione;

Pellegrini dott. Carlo, ispettore generale nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la II Sezione;

De Simone dott. Vittorino, ispettore generale nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la III Sezione;

Dondi dott. Giuseppe, ispettore generale nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la IV Sezione;

Latessa dott Antonio, ispettore generale nel Corpo forestale dello Stato, per la V Sezione.

Art. 2.

In dipendenza delle nomine effettuate con i decreti del Presidente della Repubblica specificati in narrativa, delle nomine di cui al precedente articolo ed in applicazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste a decorrere dal 15 settembre 1954 e per la durata di un biennio è così costituito:

Presidente: Montanari dott. Viscardo.

Sezione I (Sperimentazione e fitopatologia):

Festa Campanile dott. Raffaele, ispettore generale nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

Albertario prof. Paolo, Bignardi dott. Domenico, Camaiti ing. Alberto, Cobianchi dott. Edmondo, Miraglia dott. Domenico, Sacchi dott. Giulio e Scapaccino dott. Mario, direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Marotta prof. Domenico, direttore generale dello Istituto superiore di sanità;

Maymone prof. Bartolo, Draghetti prof Alfonso, Carrante prof. Vincenzo, Bonvicini prof. Mario, Melis prof. Antonio e Cosmo prof Italo, direttori ordinari di Stazioni sperimentali agrarie;

Pratolongo prof. Ugo, delegato del Comitato dell'agricoltura del Consiglio nazionale delle ricerche.

Membri aggiunti per la trattazione degli affari concernenti la difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche ed i relativi servizi:

Cramarossa prof. Saladino, direttore generale della Sanità pubblica;

Fois dott. Giorgio, delegato dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Sibilia prof. Cesare, esperto in fitopatologia, direttore della Stazione di patologia vegetale di Roma;

Grandi prof. Guido, esperto in fitopatologia, professore ordinario di entomologia nell'Università di Bologna;

Rui prof. Dino, direttore dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante di Verona.

Sezione II (Coltivazioni erbacee ed arboree, escluse le forestali):

Pellegrini dott. Carlo, ispettore generale nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

Albertario prof. Paolo, Bignardi dott. Domenico, Camaiti ing. Alberto, Cobianchi dott. Edmondo, Miraglia dott. Domenico, Sacchi dott. Giulio e Scapaccino dott. Mario, direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Marotta prof. Domenico, direttore generale dello Istituto superiore di sanità;

Costa avv. Nino, presidente della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Ciaffi dott. Bruno e Pastore dott. Raffaele, ispettori generali nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gasparini prof. Marino, Mancini prof. Ettore, Dalmasso prof Giovanni e Morettini prof Alessandro, professori ordinari universitari delle Facoltà di agraria;

Ruggeri prof. Gaetano, direttore ordinario di Stazione sperimentale agraria.

Membri aggiunti per la trattazione degli affari relativi alle piante officinali:

Cramarossa prof. Saladino, direttore generale della Sanità pubblica;

La Face prof. Francesco, direttore della Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria;

Catalano prof. Giuseppe, professore ordinario di Università;

Amantea prof. Giuseppe, delegato del Sindacato nazionale dei medici;

Masino prof. Cristoforo, delegato del Sindacato nazionale dei farmacisti;

De Marzi prof. Guido e Zanini prof. Emilio, esperti.

Sezione III (Zootecnia e caccia):

De Simone dott. Vittorino, ispettore generale nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

Albertario prof. Paolo, Bignardi dott. Domenico, Camaiti ing. Alberto, Cobianchi dott. Edmondo, Miraglia dott. Domenico, Sacchi dott. Giulio e Scapaccino dott. Mario, direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Marotta prof. Domenico, direttore generale dello Istituto superiore di sanità;

Altara prof. Igino, direttore generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Brienza gen. Antonio, capo del servizio veterinario del Ministero della difesa (Esercito);

Passino dott. Francesco e Consolini dott. Amedeo, ispettori generali nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Jucci prof. Carlo, professore universitario titolare di cattedra di zoologia;

Giuliani prof. Renzo, Borgioli prof. Elvio, Usuelli prof Filippo, Vezzani prof. Vittorino e Ghigi professor Alessandro, professori universitari titolari di cattedre di zootecnia e di zoocoltura.

Membri aggiunti per la trattazione degli affari relativi alla caccia:

Scalambretti dott. Ferdinando, vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Rastelli dott. Giorgio, delegato della Federazione italiana della caccia;

Antonelli avv. Giovanni, delegato dell'Ente assistenziale dei produttori di selvaggina;

Midana avv. Riccardo (cacciatore), De Leo avvocato Francesco (cacciatore) e Necchi Vittorio (cacciatore riservista), delegati dalla Federazione italiana della caccia;

Onesti avv. Giulio, delegato del Comitato olimpico nazionale italiano.

Delegati di enti e associazioni per l'esame di determinati affari:

Zito prof. Francesco, delegato del Sindacato nazionale dei tecnici agricoli;

De Matteis dott. Luigi, delegato dell'Associazione nazionale dei veterinari italiani,

Trelanzi dott. Corrado, delegato dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

Sezione IV (Bonifica e colonizzazione):

Dondi dott. Giuseppe, ispettore generale nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

Albertario prof. Paolo, Bignardi dott. Domenico, Camaiti ing. Alberto, Cobianchi dott. Edmondo, Miraglia dott. Domenico, Sacchi dott. Giulio e Scapaccino dott. Mario, direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Marotta prof. Domenico, direttore generale dello Istituto superiore di sanità;

Cramarossa prof. Saladino, direttore generale della Sanità pubblica;

Giorgi dott. Ettore, direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;

Folloni dott. Amedeo, ispettore generale nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visioli dott. ing. Federico, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Altarelli dott. Angelo, delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bandini prof. Mario e Ramadoro ing. Aldo, esperti in rappresentanza degli Enti per la colonizzazione;

Marchetti rag. Orfeo, delegato della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e di quella dei coltivatori diretti;

Parri on. Enrico, esponente dei lavoratori della agricoltura;

Tofani prof. Mario e Rossi Doria prof. Manlio, professori universitari titolari di cattedre di economia agraria;

Jandolo prof. Eliseo, delegato dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari.

Delegati di enti ed associazioni per l'esame di determinati affari:

Baldini dott. Gianfranco, delegato del Sindacato nazionale dei tecnici agricoli;

Casini ing. Piero, delegato del Sindacato nazionale degli ingegneri.

Sezione V (Foreste):

Latessa dott. Antonio, ispettore generale nel Corpo forestale dello Stato, presidente;

Albertario prof. Paolo, Bignardi dott. Domenico, Camaiti ing. Alberto, Cobianchi dott. Edmondo, Miraglia dott. Domenico, Sacchi dott. Giulio e Scapaccino dott. Mario, direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Marotta prof. Domenico, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

Scalambretti dott. Ferdinando, vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Pavari prof. Aldo, direttore della Stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze;

Patrone prof. Generoso, presidente dell'Accademia di scienze forestali;

Scalesse ing. Francesco, ispettore generale del Genio civile;

Santoro dott. Nicola, vice prefetto-ispettore, designato dal Ministero dell'interno;

Marinone dott. Francesco, funzionario designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

De Philippis prof. Alessandro, professore di Università, titolare di cattedre in materie forestali;

Carullo prof. Francesco, ispettore superiore nel Corpo forestale dello Stato;

Massacesi dott. Alessandro, ispettore generale nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Merendi prof. Ariberto e Bellucci prof. Vincenzo, esperti in materia forestale.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono disciolti i Comitati e le Commissioni istituite per l'esercizio di funzioni consultive nelle materie attribuite alla competenza del Consiglio superiore dell'agricoltura.

Roma, addì 31 agosto 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1954
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 9. — PALADINI

(4877)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1954.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale per l'anno 1955.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 216 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175, che prescrive l'adozione di speciali contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

Visto l'art. 224 dello stesso testo unico, modificato dall'art. 9 del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, concernente la fornitura dei predetti contrassegni;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Unione italiana dei ciechi, alla quale è stato conferito per i precedenti anni, l'incarico della fornitura per l'anno 1955;

Decreta:

L'Unione italiana dei ciechi è incaricata di fornire per l'anno 1955 alle Amministrazioni provinciali i contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, nel tipo ed al prezzo che saranno fissati dal Ministro per i trasporti, di concerto con quello per le finanze.

Roma, addì 14 ottobre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

(4989)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica superiore presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna, è vacante la cattedra di « fisica superiore », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4995)

Vacanza della cattedra di astronomia presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna, è vacante la cattedra di « astronomia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4996)

Vacanza della cattedra di geografia economica presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « geografia economica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4997)

Vacanza della cattedra di diritto canonico presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « diritto canonico » cui la Facoltà interessata intende provvedere per trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5016)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « istituzioni di diritto romano » cui la Facoltà interessata intende provvedere per trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 ottobre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	642,25
» Firenze	624,90	642 —
» Genova	624,90	643,50
» Milano	624,91	643,25
» Napoli	—	—
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	643,375
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,86	642,60

Media dei titoli del 19 ottobre 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,975
Id. 3,50 % 1902	62,30
Id. 5 % 1935	94,55
Redimibile 3,50 % 1934	82,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,60
Id. 5 % 1936	92,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 ottobre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. . . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . » 643,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,73

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794 55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto *A*)	» 142.90	»	franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Avvisi di rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 in data 14 agosto 1954, alla pagina 2658, colonna 1ª, rigo 35°, in luogo di « Greco Domenico » leggasi « Greco Domenica ».

(5014)

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 in data 27 settembre 1954, alla pagina 3222, colonna 1ª, rigo 68°, in luogo di « 21 giugno 1953 » leggasi « 21 gennaio 1953 ».

(5015)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Revoca del concorso per titoli ed esami a quattordici posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo B) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e bando di un concorso per titoli ed esami a diciotto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo suddetto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni,

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397; contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti nella guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti nella guerra 1940-45;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 5 luglio 1951, n. 519, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra, delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili, per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto Ministeriale n. 10792(12)P.I/a.3 del 7 aprile 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso a settantacinque posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15286/12106.2.15 del 5 ottobre 1951;

Visto il decreto Ministeriale n. 446(12)P.I/a.3 del 7 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1954, registro n. 45 bilancio Trasporti, pagina n. 113, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a quattordici posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la lettera n. 92195/12106 del 27 settembre 1954, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando di concorso per altri quattro posti in aggiunta a quelli già autorizzati con la citata lettera del 5 ottobre 1951;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale n. 446(12)P.I/a.3 del 7 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1954, registro n. 45 bilancio Trasporti, pagina n. 113, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a quattordici posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è revocato.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a diciotto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il detto concorso, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ispettorato generale sopraindicato, purchè sia in possesso di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 6, salva la limitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 15 ed alla condizione, per il personale non di ruolo, che esso risulti in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto citato, e cioè alla data del 1° giugno 1948.

A tale concorso può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, purchè fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

Tuttavia, il personale appartenente alle altre Amministrazioni potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottava parte dei posti messi a concorso e cioè per non più di due posti.

Tanto per il personale di ruolo quanto per quello non di ruolo si prescinde dal possesso del requisito relativo al limite massimo di età

Art. 3.

Sono valide, agli effetti dell'ammissione al presente concorso, le domande documentate tempestivamente presentate per l'ammissione al concorso revocato col precedente art. 1.

Art. 4.

Chiunque intenda concorrere dovrà rivolgere e fare pervenire apposita domanda al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) non oltre il termine di trenta giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto dal precedente comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 5.

Nella domanda, redatta su carta bollata da L. 200, gli aspiranti debbono indicare il proprio cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita e debbono altresì dichiarare:

il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data del conseguimento e della scuola che ha rilasciato il titolo di studio medesimo;

l'Amministrazione alle quale appartengono e la qualifica con la quale prestano servizio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

le eventuali condanne penali riportate.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, nonchè la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare di sottoporsi alle prove d'esame tassativamente stabilite in relazione al titolo di studio di cui egli è in possesso ed in conformità di quanto è specificato al successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante ovvero vistata dal capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Art. 6.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che sono in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, diploma di perito industriale, diploma di liceo scientifico o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica di istituto tecnico);

2) diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), diploma di licenza da istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale), diploma dell'istituto tecnico (sezione ragioneria) o titoli equipollenti;

e, nel limite di cui al successivo art. 15:

3) diploma di maturità classica, diploma di abilitazione all'insegnamento elementare o altro titolo di studio che normalmente consenta l'ammissione a concorsi per le carriere amministrative e tecniche di gruppo *B* nelle altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Pertanto:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichia-

razione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati che rivestano una delle qualifiche indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dovranno inoltre produrre la copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o la copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, riportante nell'apposito specchietto le campagne e benemerenze di guerra

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale del l'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno produrre il certificato modello 69 in bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità contratte o aggravate per causa di servizio;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualità negli stessi modi indicati alla precedente lettera *g*) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

l) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nei due comma precedenti nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i coniugati dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio, provvisto della prescritta legalizzazione.

La mancata presentazione nel termine di cui al primo comma del presente articolo, dei documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali, comporterà l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.

Ogni concorrente, inoltre, deve procurarsi e produrre quei titoli che ritenga atti a comprovare il possesso di particolari requisiti e benemerenze personali e ciò ai fini previsti dall'art. 5 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, secondo i quali la graduatoria di merito dovrà formarsi non soltanto in base alla votazione di idoneità da conseguirsi nelle prove d'esame, ma anche in base a quella relativa alla valutazione dei titoli prodotti da ciascun aspirante.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Pertanto i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno produrre, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

a) uno dei diplomi indicati ai commi 1), 2) e 3) del precedente art. 6, in originale od in copia autentica notarile ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria anzidetta nella forma prescritta dall'art. 4, ultimo comma, del decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni tecniche, amministrative e contabili proprie dei funzionari di gruppo *B* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

d) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

e) copia dello stato matricolare civile (per il personale statale di ruolo) fornita di bollo per L. 200 da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza ovvero una dichiarazione in bollo da L. 100 (per il personale statale non di ruolo), rilasciata anche dall'Amministrazione di appartenenza, dalla quale risultino tutti i dati e le notizie inerenti al servizio prestato, nonchè gli apprezzamenti che possono tener luogo delle qualifiche.

Gli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *d*).

Art. 9.

Tutti i documenti dovranno pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) senza riserve, entro i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente decreto. Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati a questa o ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta da bollo da L. 100). In tal caso, il concorrente indicherà l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire documenti non regolari, potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere invitati a regolarizzarli entro il termine che verrà loro comunicato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'anzianità di servizio per il personale non di ruolo, il quale deve essere posseduto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, e cioè alla data del 1° giugno 1948.

Art. 10.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 11.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di una prova orale e verranno svolti secondo i programmi di cui alle lettere *A*, *B* e *C* del successivo art. 19 in conformità delle norme seguenti:

1) i candidati che sono in possesso del diploma di abilitazione alla professione di geometra, o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, sosterranno l'esame sugli argomenti tecnici di cui alla lettera *A*, parte I;

2) i candidati che sono muniti del diploma di perito industriale sosterranno l'esame sugli argomenti tecnici di cui alla lettera *A*, parte II;

3) i candidati che sono in possesso del diploma di maturità conseguito presso un liceo artistico, oppure il diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno o del diploma rilasciato da una scuola superiore di belle arti, dovranno sostenere l'esame sugli argomenti tecnici di cui alla lettera *A*, parte III;

4) infine, i candidati che sono in possesso del diploma di maturità scientifica o di titolo equipollente, oppure di altro titolo ad orientamento tecnico, non compreso fra quelli sopracitati, ma che consenta, normalmente, l'ammissione a concorsi per le carriere tecniche di gruppo *B* nelle Amministrazioni dello Stato, avranno facoltà di scelta tra i programmi compresi nelle parti I e II dianzi indicate; tale facoltà dovrà peraltro esercitarsi, in via preliminare, all'atto della compilazione della domanda d'ammissione al concorso, mediante apposita dichiarazione;

5) i candidati in possesso del diploma del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) o del diploma di licenza da istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale) oppure del diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) o di titolo equipollente, sosterranno l'esame sugli argomenti amministrativi contabili specificati alla lettera *B*;

6) i candidati che sono in possesso del diploma di maturità classica, o del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, oppure di altro titolo, ad orientamento amministrativo che consenta normalmente l'ammissione a concorsi per le carriere amministrative di gruppo *B* nelle Amministrazioni dello Stato, dovranno sostenere l'esame sugli argomenti di cui alla lettera *C*.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nei relativi programmi di esame di cui al ripetuto art. 19.

Art. 12.

La prova scritta di esame avrà luogo a Roma, nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure a Roma, nel giorno che sarà fatto conoscere tempestivamente agli interessati.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame debbono osservarsi le disposizioni contenute nel capo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro ed è costituita come segue:

un funzionario del ruolo amministrativo di gruppo *A* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 5°, presidente;

due funzionari del ruolo amministrativo di gruppo *A* dello stesso Ispettorato generale di grado non inferiore al 7°, membri;

due funzionari del ruolo tecnico di vigilanza di gruppo *A* dell'Ispettorato generale suddetto, di grado non inferiore al 7°, membri;

un funzionario di grado non inferiore al 9°, appartenente ai ruoli di gruppo *A* o di gruppo *B* dell'Ispettorato generale medesimo, segretario.

Art. 15.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla Commissione esaminatrice, sulla base di criteri che verranno da questa stabiliti in via preliminare.

Per tale valutazione la Commissione stessa potrà disporre, nel complesso e per ciascun concorrente, di quattro punti.

La votazione complessiva di merito dovrà quindi risultare dalla somma del punto riportato nella prova scritta, del punto ottenuto nella prova orale e di quello che sarà attribuito ad ogni candidato, per la valutazione dei titoli sopraindicata.

La graduatoria di merito degli idonei, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei requisiti particolari stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Peraltro, i candidati in possesso di uno dei titoli di studio indicati al punto 3) dell'art 6, potranno essere compresi tra i vincitori limitatamente al numero massimo di tre ed i candidati appartenenti ad altre Amministrazioni potranno essere compresi tra i vincitori limitatamente al numero massimo di due. Pertanto resteranno esclusi da qualsiasi diritto tutti gli altri concorrenti di cui trattasi, i quali risultassero classificati in eccedenza ai limiti massimi come sopra stabiliti.

Art. 16.

I concorrenti che supereranno gli esami ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 17.

I vincitori del concorso, agli effetti delle disposizioni vigenti, saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esenzione da tale servizio.

Art. 18.

Ai vincitori suddetti saranno corrisposti durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale di vigilanza (gruppo *B*) e le indennità spettanti per legge.

Peraltro, ove in conseguenza del precedente rapporto di impiego con l'Amministrazione dello Stato, alcuno dei vincitori del concorso goda già di uno stipendio superiore all'assegno mensile di prova che dovrebbe essergli corrisposto, egli sarà ammesso a conservare, nella forma e misura consentite dalle disposizioni in vigore, quel maggiore emolumento che possa competergli.

Art. 19.

Le prove d'esame si svolgeranno in conformità dei seguenti programmi:

A) Programma di esami relativo ad argomenti tecnici:

Parte I: Argomenti obbligatori per i candidati in possesso del diploma di abilitazione alla professione di geometra, o di abilitazione tecnica in agrimensura, o di perito agrimensore.

a) Prova scritta:

tema tratto dagli argomenti che forma oggetto dei numeri dall'1) al 3) del successivo comma *b*).

b) Prova orale:

1) nozioni sull'impianto e l'esercizio di ferrovie di interesse locale e di tramvie urbane ed extra urbane;

2) nozioni generali sull'impianto e l'esercizio di linee automobilistiche e filoviarie, nonchè di funicolari aeree e terrestri;

3) nozioni elementari sulla resistenza di materiali da costruzione e sulla struttura delle fabbriche;

4) nozioni sul rilevamento del terreno e sulla livellazione;

5) misurazione dei lavori e contabilità relativa;

6) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Parte II: Argomenti obbligatori per i candidati in possesso del diploma di perito industriale.

c) Prova scritta:

tema tratto dagli argomenti che formano oggetto dei numeri dall'1) al 3) del successivo comma *d*).

d) Prova orale:

1) nozioni sul funzionamento di macchine a vapore ed elettriche;

2) nozioni sulla conservazione in recipienti chiusi dei gas compressi o liquefatti;

3) nozioni elementari sui motori a scoppio e sulla loro applicazione al servizio dei trasporti;

4) varie specie di freni e nozioni sul funzionamento dei medesimi;

5) nozioni sulla costituzione e sulla resistenza delle funi metalliche; prove di collaudo;

6) funicolari; prove periodiche da eseguire a garanzia dell'esercizio;

7) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Parte III. Argomenti obbligatori per i candidati in possesso del diploma di maturità rilasciato dal liceo artistico, oppure del diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno, o del diploma rilasciato da una scuola superiore di belle arti.

e) Prova scritta:

compilazione e sviluppo degli allegati ad un progetto di costruzioni tecniche secondo gli argomenti di cui ai numeri da 1) a 5) del successivo comma *f*). Relazione relativa.

f) Prova orale:

1) profili e sezioni di strade ferrate ed ordinarie (in terrapieno, in trincea, in galleria, su ponti, ecc.);

2) opere d'arte attinenti alla costruzione di strade ferrate ed ordinarie;

3) curve di livello, profili e sezioni trasversali del terreno;

4) proiezione e prospettiva applicate ad opere d'arte interessanti la costruzione di ferrovie, sviluppo di motivi architettonici ed ornamentali;

5) disegno di larga indicazione di un congegno relativo a parte di materiale rotabile di ferrovie, tramvie o materiale automobilistico in genere, o disegno di insieme di tali materiali rotabili;

6) cognizioni di topografia;

7) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali da costruzione e sulla struttura delle fabbriche;

8) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

B) Programma di esame relativo ad argomenti contabili:

a) Prova scritta:

tema tratto dagli argomenti che formano oggetto del numero 2) di cui al successivo comma *b*).

b) Prova orale:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) nozioni di ragioneria generale ed applicata alle aziende di trasporti;

3) nozioni di contabilità generale dello Stato;

4) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

C) Programma di esame relativo ad argomenti amministrativi:

a) Prova scritta:

composizione di lingua italiana.

b) Prova orale:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato;

3) nozioni di contabilità generale dello Stato;

4) leggi e regolamenti principali sulle attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° ottobre 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1954
Registro n. 53 *bilancio Trasporti, foglio n.* 142

(4981)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di 80 assegni vitalizi sulla ex Cassa sovvenzioni.

E' aperto il concorso per il conferimento di ottanta assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1955.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato nè spetti più l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di Enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati *civili* di ruolo dello Stato cessati dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati *civili* di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati *civili* di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione, purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio e precisamente:

1) orfani minorenni;

2) orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali: le orfane soltanto se nubili o vedove;

3) orfane nubili o vedove che abbiano compiuto il 40° anno di età;

d) genitori di defunti impiegati *civili* di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari, per i quali provvede altra istituzione.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1954 alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n. 93, Roma, ovvero ad un ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani; di ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

lo stato civile;
la professione;
la condizione economica;
lo stipendio o il salario;
la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico dello Stato o di Enti pubblici;

3) stato di servizio dell'impiegato;

4) certificato dell'Ufficio delle imposte, nel cui distretto il concorrente ha il domicilio, attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo delle domande, essere esibiti:

dagli ex impiegati: *a*) il decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

dalle vedove: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) lo estratto dell'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità per una volta tanto; *e*) un atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente; *f*) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

dagli orfani: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre; *c*) l'estratto dell'atto di morte della madre; *d*) se donne, il certificato di stato libero; *e*) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione all'impiegato o alla sua vedova oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenenti tali attestazioni; *f*) trattandosi di orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; *g*) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro; *h*) trattandosi di orfane vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito;

dai genitori: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) lo estratto dell'atto di nascita e quello di morte dell'impiegato; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova; *d*) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 13 ottobre 1954

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(5001)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sedi e diario delle prove scritte del concorso per esame a n. 1800 posti di grado 13° del quadro del personale esecutivo di gruppo C, nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, n. 180, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1954, con il quale è stato bandito un concorso per esami a n. 800 posti di grado 13° del quadro del personale esecutivo di gruppo *C* nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1954, n. 198, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1954, n. 189, con il quale sono state apportate al bando di concorso di cui al succitato decreto Ministeriale alcune modifiche, tra cui l'elevazione del numero dei posti da 800 a 1800;

Visto l'art. 8 del già citato decreto Ministeriale 11 febbraio 1954;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a n. 1800 posti di grado 13° del quadro del personale esecutivo di gruppo *C*, avranno luogo nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 1954, alle ore 8, nelle seguenti sedi:

Torino, per i candidati delle Provincie del Piemonte e della Val d'Aosta;

Milano, per i candidati delle Provincie della Lombardia, meno quelli delle provincie di Cremona e Mantova;

Verona, per i candidati delle provincie di Verona, Vicenza, Trento, Bolzano e Mantova;

Padova, per i candidati delle provincie di Padova, Belluno, Rovigo, Treviso e Venezia;

Udine, per i candidati delle provincie di Udine, Gorizia e Trieste;

Genova, per i candidati delle Provincie della Liguria;

Bologna, per i candidati delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna;

Parma, per i candidati delle provincie di Parma, Piacenza, Cremona, Modena e Reggio Emilia;

Firenze, per i candidati delle provincie di Firenze, Siena, Pistoia e Arezzo;

Pisa, per i candidati delle provincie di Pisa, Lucca, Massa, Livorno e Grosseto;

Perugia, per i candidati delle Provincie dell'Umbria;

Ascoli Piceno, per i candidati delle Provincie delle Marche;

Roma, per i candidati della provincia di Roma;

Latina, per i candidati delle Provincie del Lazio meno quelli della provincia di Roma;

Pescara, per i candidati delle provincie di Pescara e Campobasso;
Chieti, per i candidati delle provincie di Chieti e Teramo;
L'Aquila, per i candidati della provincia di L'Aquila;
Avellino, per i candidati della provincia di Avellino;
Benevento, per i candidati della provincia di Benevento;
Caserta, per i candidati della provincia di Caserta;
Napoli, per i candidati della provincia di Napoli;
Salerno, per i candidati della provincia di Salerno;
Bari, per i candidati delle provincie di Bari e Taranto;
Foggia, per i candidati della provincia di Foggia;
Lecce, per i candidati delle provincie di Lecce e Brindisi;
Cosenza, per i candidati delle provincie di Cosenza, Potenza e Matera;
Catanzaro, per i candidati della provincia di Catanzaro;
Reggio Calabria, per i candidati della provincia di Reggio Calabria;
Palermo, per i candidati delle provincie di Palermo, Enna e Caltanissetta;
Siracusa, per i candidati delle provincie di Siracusa, Ragusa e Agrigento;
Catania, per i candidati della provincia di Catania;
Messina, per i candidati della provincia di Messina;
Trapani, per i candidati della provincia di Trapani;
Cagliari, per i candidati delle Provincie della Sardegna.

Il giorno 30 ottobre 1954 i candidati dovranno recarsi nella sede di esami stabilita per conoscere presso la locale Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi l'ubicazione dei locali ove si effettueranno le prove scritte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1954
Registro n. 36, foglio n. 42. — MANDARINO

(5092)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria generale del concorso a quattordici posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, che approva il ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende ai cittadini deportati dal nemico le disposizioni a favore degli ex combattenti;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa Italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il proprio decreto 13 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre successivo, registro n. 14, foglio n. 175, con il quale venne indetto un concorso per esami a quattordici posti di ispettore metrico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con il decreto Ministeriale 28 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1954, registro n. 4, foglio n. 183 e modificata con il decreto Ministeriale 23 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre successivo, registro n. 7, foglio n. 181;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a quattordici posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, bandito con il decreto Ministeriale 13 novembre 1952, citato nelle premesse:

1. Coniglio Luigi	punti	17,812
2. Torta Mario	»	16,250
3. Cargnello Mario	»	15,875
4. Gandolfi Carlo	»	15,350
5. Costa Luigi	»	15,125
6. Pes Giuliano	»	15,100
7. Matone Mario	»	15.050
8. Zaccaro Domenico	»	15 —
9. Patrizi Pietro	»	14,875
10. D'Amato Gerardo	»	14.750
11. Barletta Saverio	»	14.625
12. De Maio Michele, deportato civile	»	14.600
13. Stellacci Francesco	»	14,550
14. Carbone Angelo	»	14.500
15. Rigano Antonino	»	14.437
16. Giordano Francesco, orfano di guerra	»	14.250
17. Abela Adolfo, profugo Africa italiana	»	14,125
18. Brunno Vincenzo	»	14.125
19. Iazzetta Antonio	»	14 —
20. Andreanelli Mario, ex combattente	»	13.750
21 Di Lauro Michele	»	13.750
22. Schettino Roberto	»	13.625
23. Colafranceschi Ernesto	»	13,550
24 Mauro Pasquale	»	13.500
25. Riccardi Carmine	»	13,400
26. Agnolio Felice	»	13.350
27 Benedetti Enrico	»	13,300
28. Bofisè Giuseppe, nato il 2 maggio 1928	»	13,250
29. Pieruccini Umberto, nato il 18 giugno 1932	»	13,250
30 Montanaro Vincenzo	»	13,200
31. Grimaldi Lucio	»	13,187
32. Russo Francesco Paolo	»	13,125
33. Passerelli Claudio	»	13,100
34. Stoppioni Pietro	»	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine appresso indicato:

1. Coniglio Luigi
2. Torta Mario
3. Cargnello Mario
4. Gandolfi Carlo
5. Costa Luigi
6. Pes Giuliano
7. Matone Mario
8. Zaccaro Domenico
9. Patrizi Pietro
10. D'Amato Gerardo
11. De Maio Michele (deportato civile)
12. Giordano Francesco (orfano di guerra)
13. Abela Adolfo (profugo Africa italiana)
14. Andreanelli Mario (ex combattente).

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso stesso nell'ordine appresso indicato:

1. Barletta Saverio
2. Stellacci Francesco
3. Carbone Angelo
4. Rigano Antonino
5. Brunno Vincenzo
6. Iazzetta Antonio
7. Di Lauro Michele
8. Schettino Roberto
9. Colafranceschi Ernesto
10. Mauro Pasquale
11. Riccardi Carmine
12. Agnolio Felice
13. Benedetti Enrico
14. Bofisè Giuseppe
15. Pieruccini Umberto
16. Montanaro Vincenzo
17. Grimaldi Lucio
18. Russo Francesco Paolo
19. Passerelli Claudio
20. Stoppioni Pietro

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1954
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 309

(4982)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Variante alle graduatorie dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classi di concorso Avv. I, I, I. bis, A. I, A. II).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, storia e geografia nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale (classe Avv. I), registrato dalla Corte dei conti addì 17 agosto 1953, registro n. 35, foglio n. 229;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino, storia e geografia nella scuola media (classe I), registrato dalla Corte dei conti addì 26 giugno 1953, registro n. 27, foglio n. 90;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino, storia e geografia nelle classi di collegamento dei licei scientifici e istituti magistrali (classe I. *bis*), registrato dalla Corte dei conti addì 6 luglio 1953, registro n. 28, foglio n. 355;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, storia e geografia nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili (classe A. I), registrato dalla Corte dei conti addì 6 luglio 1953, registro n. 28, foglio n. 356;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano e storia negli istituti tecnici (classe A. II), registrato dalla Corte dei conti addì 14 luglio 1953, registro n. 30, foglio n. 270;

Considerato che l'insegnante Dattola Silvio di Paolo, assieme ad altre quattro domande per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo speciale transitorio, presentò a suo tempo anche quella per la partecipazione al concorso di cui alla classe Avv. I (italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale);

Considerato che per mero errore di calcolo la Commissione giudicatrice per la classe di concorso I (italiano, latino, storia e geografia nella scuola media) ha attribuito all'insegnante Dattola Silvio di Paolo circa quattro punti in più nella valutazione dei servizi scolastici;

Ritenuto che per mero errore le Commissioni giudicatrici per le classi di concorso I. *bis*, A. I e A.II hanno considerato invalido il candidato Dattola Silvio di Paolo per il fatto che questi produsse tra i documenti un certificato di invalidità del padre;

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, storia, geografia nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale (classe Avv. I), viene modificata nel senso che l'insegnante Dattola Silvio di Paolo deve occupare il posto 3289 con punti 83,625.

Art. 2.

La graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino, storia e geografia nella scuola media (classe I) viene modificata nel senso che l'insegnante Dattola Silvio di Paolo deve occupare il posto 4370 con punti 83,625 anzichè il posto 3949 con punti 87,062.

Art. 3.

Le graduatorie del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino, storia e geografia nelle classi di collegamento dei licei scientifici ed istituti magistrali (classe I. *bis*), del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, storia e geografia nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili (classe A. I) del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano e storia negli istituti tecnici (classe A. II), vengono modificate nel senso che accanto al nominativo dell'insegnante Dattola Silvio di Paolo occupante nelle tre graduatorie sopradette il posto 3851 con punti 77,062 nella graduatoria I. *bis*, il posto 2444 con punti 83,625 nella graduatoria A. I, il posto 2302 con punti 76,062 nella graduatoria A. II, deve essere cancellata la dicitura: « invalido di guerra ».

Art. 4.

Di conseguenza la numerazione delle graduatorie di cui alle classi Avv. I e I vengono modificate in conformità a quanto disposto negli articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1954
Registro n. 34 Pubblica istruzione, foglio n. 228. — D'ELIA

(4952)

Diario della prova scritta del concorso magistrale

Il Ministero della pubblica istruzione ha disposto che la prova scritta del concorso magistrale abbia luogo contemporaneamente in tutte le Provincie in cui il concorso è stato bandito, il giorno 16 novembre 1954, alle ore 8.

Nella stessa data avrà luogo a Trieste la prova scritta del concorso magistrale bandito dall'Ufficio educazione del T.L.T.

(5022)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.